PROGRAMMA GENERALE
per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare gli articoli 63, 106 e 227 paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Ha adottato il presente Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità Economica Europea.

Titolo I : Beneficiari

La soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi di cui a questo Programma generale sarà realizzata a beneficio dei prestatori :

— cittadini degli Stati membri, stabiliti all'interno della Comunità;

— società costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità, a condizione che, qualora abbiano soltanto la sede sociale all'interno della Comunità, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con la economia di uno Stato membro, essendo escluso che tale legame possa dipendere dalla nazionalità, in particolare dei soci o dei membri degli organi di gestione o di controllo oppure di persone che detengano il capitale sociale;

a condizione che il servizio sia eseguito dal prestatore stesso o da una delle sue succursali ed agenzie parimenti stabilite nella Comunità.

Titolo II : Ingresso, uscita e soggiorno

Prima della fine del secondo anno della seconda tappa del periodo transitorio, si prevede mediante l'abolizione specialmente di quelle prescrizioni che perseguono fini economici, l'adattamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano in ciascuno degli Stati membri l'ingresso, l'uscita ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri, nella misura in cui esse non siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica e possano ostacolare la prestazione di servizi da parte di questi cittadini o da parte del personale specializzato o del personale con posti di fiducia che accompagna il prestatore o effettua la prestazione per conto di questo ultimo.

Titolo III : Restrizioni

Fatte salve le eccezioni o le disposizioni particolari previste dal Trattato e segnatamente :

— dall'articolo 55, sulle attività che in uno Stato membro partecipano all'esercizio di pubblici poteri;

— dall'articolo 56, sulle disposizioni che prevedono un regime speciale per i cittadini stranieri e giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica;

— dall'articolo 61, sulla libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, la quale è disciplinata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti;

— dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone nonchè ai regimi fiscali;

costituiscono restrizioni da eliminare secondo lo scadenzario previsto dal titolo V, sia che esse colpiscano il prestatore direttamente, sia che lo

colpiscano indirettamente per mezzo del destinatario o della prestazione :

A. ogni divieto o impedimento frapposto alle attività non salariate del prestatore che consista in un trattamento discriminatorio rispetto ai propri cittadini, previsto da una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di uno Stato membro, oppure che risulti dall'applicazione di una tale disposizione o da pratiche amministrative.

Tra le disposizioni e pratiche restrittive sono da annoverare specialmente quelle chè, nei confronti dei soli stranieri :

a) vietano la prestazione di servizi,

b) subordinano la prestazione di servizi ad una autorizzazione o al rilascio di un documento, quale ad esempio una tessera di commerciante straniero o una tessera professionale per stranieri,

c) subordinano a condizioni supplementari la concessione dell'autorizzazione richiesta per la prestazione dei servizi,

d) subordinano la prestazione di servizi ad un soggiorno o ad un tirocinio preventivi nel paese ospitante,

e) rendono onerosa la prestazione di servizi imponendo oneri fiscali o di altra natura, quali la costituzione di un deposito o il versamento di una cauzione nel paese ospitante,

f) limitano o intralciano l'accesso alle possibilità di approvvigionamento o di smercio rendendolo più oneroso o più difficile,

g) negano o limitano il diritto di partecipare alla sicurezza sociale e in particolare alle assicurazioni malattie, infortuni, invalidità e vecchiaia nonchè agli assegni familiari,

h) concedono un regime meno favorevole in caso di nazionalizzazione, espropriazione o requisizione.

Lo stesso dicasi per le disposizioni e pratiche che nei riguardi dei soli stranieri escludono, limitano o subordinano a condizioni la facoltà di esercitare i diritti normalmente connessi con la prestazione di servizi e in particolare la facoltà di :

(*a*) concludere contratti, particolarmente contratti d'impresa e di locazione quali la locazione di servizi, nonchè di fruire di tutti i diritti derivanti da questi contratti,

(*b*) presentare offerte o partecipare come concontraente o subappaltatore ai contratti dello Stato o di altre persone giuridiche di diritto pubblico,

(*c*) beneficiare di concessioni o autorizzazioni rilasciate dallo Stato o da altre persone giuridiche di diritto pubblico,

(*d*) acquistare, godere od alienare diritti e beni mobili o immobili,

(*e*) acquistare, godere od alienare la proprietà intellettuale e i diritti ad essa attinenti,

(*f*) chiedere prestiti, ed in particolare poter usufruire delle varie forme di credito,

(*g*) usufruire degli aiuti diretti o indiretti concessi dallo Stato,

(*h*) stare in giudizio ed esperire qualsiasi ricorso dinanzi alle autorità amministrative,

nella misura in cui le attività professionali dell'interessato consentano l'esercizio di detta facoltà.

Costituiscono restrizioni, inoltre, le condizioni alle quali la disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa subordini la prestazione di servizi e che, quantunque applicate senza riguardo di nazionalità, ostacolino soltanto o prevalentemente la prestazione di questi servizi da parte di stranieri :

B. ogni divieto od impedimento al trasferimento dell'oggetto e del supporto della prestazione o dello strumento, di macchine, apparecchi e altri mezzi ausiliari impiegati per la prestazione stessa;

C. ogni divieto od impedimento al trasferimento dei mezzi finanziari necessari all'esecuzione della prestazione;

D. ogni divieto od impedimento ai pagamenti della prestazione qualora gli scambi di servizi siano limitati soltanto da restrizioni ai pagamenti relativi.

Tuttavia, per quanto riguarda le disposizioni contemplate nei paragrafi C e D, gli Stati membri conservano il diritto di verificare la natura e la autenticità dei trasferimenti di mezzi finanziari e dei pagamenti, nonchè di prendere tutti i provvedimenti indispensabili per impedire infrazioni alle proprie leggi ad ai propri regolamenti, in particolare in materia di assegnazione di valuta ai turisti.

Titolo IV : Parità di trattamento dei cittadini degli Stati membri

Sino a quando le restrizioni non saranno state soppresse, ciascuno degli Stati membri le applica a tutti i beneficiari indicati al titolo I, senza distinzione di nazionalità o di residenza, sulla base più favorevole risultante dagli usi e dalle convenzioni bilaterali o multilaterali, eccetto le convenzioni che stabiliscono unioni regionali tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.

Titolo V : Scadenzario

Ai fini della effettiva abolizione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi è adottato lo scadenzario seguente :

A. OGGETTO, SUPPORTO DELLA PRESTAZIONE O STRUMENTO PER ESSA UTILIZZATO

prima della fine della prima tappa, eliminazione delle restrizioni di cui al paragrafo B del titolo III.

B. TRASFERIMENTO DEI MEZZI FINANZIARI, PAGAMENTO

prima dello scadere della prima tappa, eliminazione delle restrizioni di cui ai paragrafi C e D del titolo III.

Tuttavia, le assegnazioni di valuta ai turisti continueranno eventualmente a sussistere nel periodo transitorio, ma il loro importo sarà progressivamente aumentato a decorrere dalla fine della prima tappa.

C. ALTRE RESTRIZIONI

Le altre restrizioni alla libera prestazione dei servizi, di cui al titolo III, sono eliminate al più tardi al momento dell'esecuzione dello scadenzario previsto per lo stabilimento. Nondimeno, le restrizioni verranno eliminate :

a) *in materia di assicurazioni dirette*

1. per le imprese, a condizione che la libertà di stabilimento sia stata realizzata nel ramo previsto, che il coordinamento dei testi legali e amministrativi che disciplinano il contratto di assicurazione sia stato realizzato, nella misura in cui la divergenza di tali testi rechi pregiudizio agli assicurati e ai terzi e che le formalità per il reciproco riconoscimento e la reciproca esecutorietà delle sentenze siano state semplificate :

— prima della fine del secondo anno della terza tappa, per le assicurazioni dirette diverse dalle assicurazioni sulla vita;

— prima della fine della terza tappa, per le assicurazioni sulla vita,

2. per gli intermediari non salariati nei rami di cui sopra :

— quando la libertà delle prestazioni sia riconosciuta alle imprese;

b) *in materia di banche*

1. prima della fine del secondo anno della seconda tappa, per i servizi non connessi con movimenti di capitali;

2. secondo lo stesso ritmo della liberalizzazione dei movimenti dei capitali per i servizi connessi con tali movimenti.

c) *in materia di cinematografia*

prima della fine della terza tappa.

Tuttavia, prima della fine della prima tappa, i contingenti bilaterali esistenti tra gli Stati membri al momento dell'entrata in vigore del Trattato saranno aumentati di un terzo negli Stati ove vige una regolamentazione restrittiva all'importazione di pellicole impressionate e sviluppate.

d) *in materia d'agricoltura ed orticultura*

1. prima della fine del secondo anno della seconda tappa per :

— l'assistenza tecnica;

— la distruzione di piante ed animali nocivi; il trattamento delle piante e delle terre mediante polverizzazione; l'abbattimento degli alberi; la raccolta, l'imballaggio dei prodotti fino alla presentazione per la vendita; lo sfruttamento di impianti di irrigazione ed il noleggio di macchine agricole.

2. prima della fine della seconda tappa per :

— la lavorazione e coltivazione della terra, per i lavori di mietitura, trebbiatura, pressatura e per la raccolta con o senza mezzi meccanici;

3. prima della fine della terza tappa per :

— i servizi non compresi nel precedente elenco.

e) *in materia di contratti pubblici di lavori*

1. Quando la prestazione di servizi è effettuata in forma di partecipazione dei cittadini e delle

società degli altri Stati membri ai contratti di lavori di uno Stato, dei suoi enti territoriali quali i Länder, le regioni, le province, i dipartimenti, i comuni, e di altre persone giuridiche di diritto pubblico da determinare, entro il 31 dicembre 1963, nelle seguenti condizioni, per tener conto delle particolarità ed esigenze proprie di questo settore e per assicurare una progressiva ed equilibrata abolizione delle restrizioni accompagnata da misure opportune di coordinamento delle procedure :

(*a*) quando l'ammontare dei contratti pubblici per l'esecuzione di lavori assegnati in uno Stato ai cittadini e alle società degli altri Stati membri da parte di detto Stato, dai suoi enti territoriali e dalle altre persone giuridiche di diritto pubblico determinate come sopra supera una certa quota, detto Stato ha la facoltà di sospendere fino alla fine dell'anno in corso l'assegnazione di tali contratti a detti cittadini e società.

Questa quota è determinata in base ad una certa percentuale della media degli importi dei contratti pubblici di lavori attribuiti nel corso dei due anni precedenti, che è pari in linea di massima per tutti gli Stati membri e crescente ogni due anni a partire dal 31 dicembre 1963 fino al 31 dicembre 1969.

Sarà inoltre tenuto conto, salvo eccezione giustificata, dell'ammontare dei lavori che i cittadini e le società di uno Stato, in esso stabiliti, ottengono negli altri Stati membri.

(*b*) per contratti pubblici per l'esecuzione di lavori assegnati in uno Stato ai cittadini e alle società degli altri Stati membri, si intendono :

— i contratti assegnati direttamente a detti cittadini e società stabiliti negli altri Stati membri e

— i contratti assegnati a detti cittadini e società tramite le loro agenzie o succursali stabilite in detto Stato.

Ogni Stato membro prenderà le disposizioni necessarie per poter determinare e far conoscere periodicamente l'ammontare dei contratti pubblici di lavori attribuiti a cittadini e società degli altri Stati membri.

2. Quando le prestazioni di servizi siano effettuate in forma di partecipazione a contratti pubblici per l'esecuzione di lavori stipulati da persone giuridiche di diritto pubblico che fino al 31 dicembre 1963 non siano state incluse fra quelle di cui al primo comma del paragrafo 1, prima della fine del periodo transitorio.

Titolo VI : Riconoscimento reciproco dei titolo e diplomi — Coordinamento

Fatti salvi l'articolo 57 paragrafo 3 del Trattato e il titolo V del presente Programma generale, contemporaneamente all'elaborazione delle direttive volte ad attuare il Programma generale, si studierà per ciascuna categoria di prestazioni di servizi, se l'eliminazione delle restrizioni alla libertà delle prestazioni di servizi debba essere preceduta, accompagnata o seguita dal reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli, nonchè dal coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che riguardano dette prestazioni.

In attesa di questo reciproco riconoscimento dei diplomi o di questo coordinamento, potrà essere applicato un regime di transizione — che preveda eventualmente la presentazione di un attestato di lecito ed effettivo esercizio della professione nel paese d'origine — per facilitare la prestazione di servizi e per evitare distorsioni.

La durata e le condizioni di questo regime di transizione saranno fissate nel corso dell'elaborazione delle direttive.

Fatto a Bruxelles il 18 dicembre 1961

Per il Consiglio

Il Presidente

Ludwig ERHARD